Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 15 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 15 APRILE 1969:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a duecentosedici posti del ruolo dei professori aggregati.

(2868)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1968, n. **1512.**

Ordinamento della scuola di guerra aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 febbraio 1935, n. 447, concernente la costituzione della scuola di guerra aerea, e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, sull'ordinamento dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La scuola di guerra aerea è un istituto superiore di studio, di insegnamento e di diffusione delle dottrine militari aeronautiche. Ha il compito di:

a) sviluppare e perfezionare negli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo

naviganti normale, la preparazione e le capacità attinenti all'azione di comando ed all'attività professionale nel servizio di stato maggiore;

b) elevare il livello culturale generale, tecnico-scientifico e professionale degli ufficiali frequentatori dei vari corsi;

c) studiare particolari problemi militari indicati di volta in volta dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Art. 2.

Alla scuola di guerra aerea è assegnato il seguente personale:

un generale di squadra aerea o di divisione aerea in servizio permanente effettivo, quale comandante;

un generale di brigata aerea in servizio permanente effettivo, quale comandante in 2ª;

ufficiali dell'Aeronautica militare e delle altre forze armate, quali insegnanti per le esigenze didattiche;

ufficiali, sottufficiali e avieri dell'Aeronautica militare, per le necessità funzionali.

Art. 3.

La scuola di guerra aerea è posta alle dipendenze del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Gli ordinamenti interni della scuola e le modalità di svolgimento dei vari corsi sono stabiliti dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Art. 4.

Presso la scuola di guerra aerea si svolgono i seguenti corsi per ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

1) corso normale, per capitani;

2) corso superiore, per maggiori e tenenti colonnelli.

La durata dei corsi di cui al comma precedente è fissata dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica, entro il limite di un anno accademico.

E' in facoltà del capo di stato maggiore dell'Aeronautica disporre lo svolgimento presso la scuola di guerra aerea di corsi di cultura, speciali e di aggiornamento — effettivi o per corrispondenza — per ufficiali di qualsiasi ruolo.

I corsi normale e superiore sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione.

Art. 5.

La destinazione dei capitani e dei maggiori o tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla frequenza del corso normale e del corso superiore è disposta dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Art. 6.

Gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia, non possano frequentare il corso normale o il corso superiore al quale sono assegnati ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore ad un terzo o ad un quarto della durata prevista, rispettivamente, per detti corsi, sono rinviati al corso successivo.

Gli ufficiali frequentatori del corso normale o superiore che, per i motivi indicati nel comma precedente, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati ad una sessione di recupero, da fissarsi dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, su proposta del comandante della scuola di guerra aerea.

Art. 7.

Durante la frequenza del corso normale e del corso superiore gli ufficiali sono valutati sulla base dei risultati conseguiti nelle esercitazioni, nei lavori e nelle prove previsti dai rispettivi programmi.

Gli accertamenti finali nei riguardi degli ufficiali frequentatori del corso normale e del corso superiore sono effettuati da distinte commissioni nominate dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Le commissioni sono presiedute dal comandante della scuola di guerra aerea.

Art. 8.

All'insegnamento delle varie discipline presso la scuola di guerra aerea si provvede con personale militare e con docenti civili.

I criteri e le modalità per la scelta dei docenti civili e per la determinazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dei compensi da attribuire agli stessi docenti in relazione al livello didattico e alle particolari esigenze dei vari corsi di insegnamento, sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

L'incarico d'insegnamento ai docenti militari e civili è conferito con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione quando trattisi di docenti universitari o insegnanti di ruolo negli istituti e scuole d'istruzione statali o pareggiate.

Gli insegnamenti delle varie discipline sono integrati da cicli di conferenze ad alto livello da tenersi da personalità di chiara fama nel campo scientifico, politico e delle dottrine militari.

L'incarico di conferenziere è conferito dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Il numero massimo delle conferenze che possono essere svolte ed i compensi da attribuire ai conferenzieri sono stabiliti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

E' abrogato il regio decreto 28 febbraio 1935, n. 447, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 13 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — GUI — COLOMBO — SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1513**.

Classificazione in comprensorio di bonifica di seconda categoria del territorio di alcuni consorzi idraulici del forlivese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 6 marzo 1968, n. 494, con la quale il Consorzio di bonifica di secondo grado per il canale emiliano romagnolo, con sede in Bologna, ha chiesto la classifica fra i comprensori di bonifica, ai sensi dello art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di alcuni territori del forlivese, dell'estesa complessiva di ettari 62.858;

Ritenuto che detti territori, coincidenti con quelli del Consorzio idraulico Savio, del Consorzio idraulico di Forlì, del Consorzio idraulico Arla, del Consorzio idraulico Rigossa e rio Salto, del Consorzio idraulico riminese, del Consorzio idraulico Ausa, ricadono nella sfera di attività del Consorzio di bonifica di secondo grado predetto e, pertanto, si rende necessario ed urgente ammettere detti territori alle agevolazioni normative già operanti per la restante parte del comprensorio già classificato;

che la mancanza di detta classifica ostacolerebbe o impedirebbe la realizzazione integrale del programma irriguo, con nocumento anche per le zone servite;

che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visto il parere in data 25 giugno 1962, n. 10, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in assemblea generale;

Visto il parere in data 5 giugno 1965, n. 1185, del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il parere del Ministero del tesoro del 17 giugno 1968, n. 134868;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il territorio dei consorzi idraulici del forlivese indicati in narrativa, della superficie complessiva di ettari 62.858, è classificato in comprensorio di bonifica di seconda categoria giusta corografia che, munita del « visto » del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1968

SARAGAT

SEDATI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1514**.

Modifica dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 1962, n. 50, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1964, n. 1567, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento;

Viste le delibere del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento n. 4 del 26 gennaio 1967 e n. 8 del 30 gennaio 1968;

Viste le note del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 90321 del 4 aprile 1967 e n. 102519/72 del 7 agosto 1968;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 19 settembre 1968 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento nei termini indicati dalle delibere n. 4 del 26 gennaio 1967 e n. 8 del 30 gennaio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

LEONE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 34. — GRECO

LEGGE 4 marzo 1969, n. **115**.

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori di amministrazione diretta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale dell'aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale

dell'aviazione civile, ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 120 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati. Il contratto non è rinnovabile.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno solare.

I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico sul capitolo 1334 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. **116**.

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, per il formaggio pecorino romano e il formaggio pecorino siciliano, il formaggio pecorino romano destinato alla esportazione verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà deve possedere altresì i requisiti indicati nella tabella annessa.

Art. 2.

Sui contenitori del prodotto di cui all'articolo 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale dello esportatore;

b) il peso netto e lordo espresso in chilogrammi;

c) precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora.

E' consentito l'uso di una sigla in sostituzione della indicazione di cui alla lettera *a*). A richiesta dell'importatore è altresì consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera *b*) anche in libbre ed once. E' inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.

Art. 3.

Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano e tutte le indicazioni atte ad individuare la partita cui si riferisce il documento stesso.

Art. 4.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'articolo 1 destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà è effettuato dallo Istituto nazionale per il commercio estero secondo le modalità determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Per provvedere alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni chilogrammo di formaggio sottoposto a controllo.

La riscossione di tale contributo è effettuata a cura del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 7.

E' concesso un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento, da parte dei fabbricanti, degli imballaggi (casse e cartoni) non conformi alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — GAVA — REALE — VALSECCHI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

TABELLA

1) *Pezzature*:

non inferiore a chilogrammi 10 per forma (tollerato il 10 per cento di forme non inferiori ai chilogrammi 9 per partita). Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a centimetri 18. La crosta deve risutare liscia senza frizzature e focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.

2) *Pasta*:

a) *aspetto*: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigie, gialle);

b) *consistenza*: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. E' ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purché in pasta chiara e grassa.

Nono sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile e mantecata, oppure con occhiatura molto grassa e/o piccola e diffusa.

3) *Aroma e sapore*:

a) *aroma*: caratteristico, fragrante, gradevole;

b) *sapore*: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. **117**.

Distacco della frazione Uccea dal comune di Resia con aggregazione al comune di Lusevera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 2 novembre 1958 e 11 febbraio 1960, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Uccea del comune di Resia (Udine) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Lusevera;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Lusevera in data 25 gennaio 1959, n. 6; del consiglio comunale di Resia in data 30 luglio 1960, n. 24; e del consiglio provinciale di Udine in data 13 gennaio 1964, numero 29589, con le quali detti consessi hanno manifestato il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del consiglio di Stato nell'adunanza del 18 dicembre 1968;

Visto l'art. 7 del decreto presidenziale 9 agosto 1966, n. 834, nonchè gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Uccea è distaccata dal comune di Resia ed aggregata al comune di Lusevera, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Udine, sentito il comitato provinciale di controllo, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 43. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1968.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario della Vittoria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 840, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' emessa una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario della Vittoria, composta di sei valori, nei tagli da L. 20, 25, 40, 50, 90 e 180. Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; dentellatura: 14; tiratura: 10 milioni di esemplari da L. 20, 40, 90, 180 e 20 milioni da L. 25 e 50; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La serie ha alcune caratteristiche comuni a tutti i sei valori: le vignette che poggiano sul lato lungo del formato, l'inquadratura, intesa a isolare la composizione dalle didascalie, disposte, con caratteri fantasia, su due righe comprese fra le date della celebrazione « 1918 CINQUANTENARIO DELLA VITTORIA 1968 » in testa e l'altra

« POSTE ITALIANE » seguita dall'indicazione del valore, alla base. Le scritte sono in colore su fondo bianco e delimitano il formato stampa del francobollo.

Il valore da L. 20 simboleggia la trasformazione del cittadino in combattente attraverso la mobilitazione, l'arruolamento e l'avvio verso il fronte: il cittadino, ubbidendo al richiamo che la Patria gli fa per mezzo del manifesto con il proclama, lascia la casa e la famiglia e s'incammina verso le Alpi indicate dalla stilizzazione dello Stelvio, delle Tofane e del Monte Nero.

Il valore da L. 25 simboleggia la guerra di posizione: suoi componenti sono fanti fucilieri e mitraglieri nella trincea protetta da sacchi di terra e mascherata da frasche, l'artiglieria, il traliccio del genio, le munizioni, i servizi logistici, la Croce rossa, la cavalleria, il bersagliere, l'alpino e il granatiere.

Il valore da L. 40 simboleggia le forze di mare: suoi componenti sono la corazzata ammiraglia « Andrea Doria », il cacciatorpediniere « Zeffiro », il motoscafo antisommergibili (Mas) di Luigi Rizzo, il battaglione San Marco, una batteria costiera, il « Grillo » che supera gli sbarramenti e il sommergibile « Pullino » del comandante Nazario Sauro.

Il valore da L. 50 simboleggia l'aeronautica: suoi componenti sono il dirigibile tipo M, il caccia Spad con il cavallino di Francesco Baracca, il Caproni CA 42, l'idrovolante Macchi, l'antiaerea, le fotoelettriche e gli aerostati di sbarramento.

Il valore da L. 90 simboleggia la riscossa di Vittorio Veneto: suoi componenti sono dei soldati che balzano dalla trincea del Montello e altri che si slanciano per l'offensiva del Piave che li porterà a Vittorio Veneto e a Villa Giusti dove venne firmato l'armistizio; alcuni ponti di barche e il muro con la famosa scritta « TUTTI EROI - O IL PIAVE - O TUTTI ACCOPPATI »; la Stella d'Italia con un tronco da cui spunta un nuovo germoglio.

Il valore da L. 180 simboleggia il Milite Ignoto: suoi componenti sono, a sinistra, cimiteri di guerra e il noto albero rimasto sul Monte Santo; a destra, il cimitero di Aquileia con la tomba di dieci soldati ignoti; al centro, la statua della Dea Roma avente ai lati le madri e le vedove indicate dalle Marie della Pietà che si trova nella cripta della basilica di Aquileia e un ragazzo che reca l'omaggio delle nuove generazioni.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 09 Uff. risc. poste e telecom., foglio n. 249

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della raccolta del latte prodotto dal 1° gennaio 1967 al 30 giugno 1968 effettuata dalla cooperativa di mutua assistenza « SS. Cosma e Damiano » di Isernia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della cooperativa di mutua assistenza « SS. Cosma e Damiano », con sede in Isernia (Campobasso), intesa ad ottenere, a termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione per la raccolta e lavorazione del latte di produzione 1967 e 1968;

Visto il parere favorevole espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso sulla opportunità dell'intervento nonchè sull'entità delle spese di gestione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e lavorazione del latte e che le spese di raccolta ammissibili a contributo possono essere determinate in L. 800 a quintale;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della cooperativa di mutua assistenza « SS. Cosma e Damiano », con sede in Isernia, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte prodotto dal 1° gennaio 1967 al 30 giugno 1968.

Art. 2.

E' concesso alla cooperativa di mutua assistenza « SS. Cosma e Damiano », con sede in Isernia, un contributo fino alla misura massima del 90 % nelle spese di raccolta determinate in L. 800 per quintale. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 8.000.000.

Art. 3.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Campobasso che la presiede;

da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante della cooperativa di mutua assistenza « SS. Cosma e Damiano », in Isernia;

da due rappresentanti dei produttori del latte conferenti designati dal prefetto della provincia di Campobasso.

Nelle deliberazioni, a parità di voto, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

1) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto;

2) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

3) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti;

4) esaminare il rendiconto finale di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la cooperativa di mutua assistenza « SS. Cosma e Damiano » deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, tramite la commissione di cui al precedente articolo 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione dei quantitativi di latte da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dal presidente della commissione di cui al precedente art. 3;

4) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al precedente art. 3 adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 7.

A chiusura della gestione la cooperativa di mutua assistenza « SS. Cosma e Damiano », con sede in Isernia, deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, accompagnato dal parere della commissione di cui all'art. 3, dovranno essere indicati i quantitativi di latte conferito, gli acconti corrisposti, i prodotti ottenuti dalla lavorazione, le spese di gestione, gli importi ricavati dalla vendita dei prodotti, il contributo erogato dallo Stato e la sua ripartizione a favore dei conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1969, è impegnata la somma di L. 10.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1969
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 3

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programazione economica regionale;

Vista la nota n. 3948 del 17 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria comunica che il comitato in parola, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare il dott. Cesare Patuelli quale rappresentante dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Ritenuta la necessità di procedere, in base alla designazione pervenuta, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cesare Patuelli, è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in qualità di rappresentante dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(3065)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1969.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota del 20 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che la popolazione del comune di Corsico ha superato i 30.000 abitanti;

Considerato che nel volume XIV dell'Istituto centrale di statistica, in corso di pubblicazione, relativo al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1968, risulta che il comune di Corsico ha superato i 30.000 abitanti;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il sindaco del comune di Corsico;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Enrico Pescatori, sindaco del comune di Corsico, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1969.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota del 3 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte comunica che la popolazione del comune di Grugliasco ha superato i 30.000 abitanti;

Considerato che nel volume XIV dell'Istituto centrale di statistica — in corso di pubblicazione — relativo al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1968, risulta che il comune di Grugliasco ha superato i 30.000 abitanti;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il sindaco del comune di Grugliasco;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Luciano Rossi, sindaco del comune di Grugliasco, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(3064)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 25 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, con il quale furono nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente, in rappresentanza del tesoro, per il triennio 1966-1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, in rappresentanza del tesoro, per il prossimo triennio;

Decreta:

Il dott. Felice Ruggiero e il dott. Giulio De Grazia sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, in rappresentanza del tesoro.

I predetti dureranno in carica per un triennio in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % - 1967-1987 e 1968-1988 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % - 1967-1987 e 1968-1988 » che il 20 maggio 1969, alle ore 10,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, saranno effettuate pubblicamente le operazioni di estrazione a sorte delle serie di obbligazioni da rimborsare il 1° luglio 1969 in base ai relativi piani d'ammortamento, come di seguito indicato:

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987 »:

1ª *tranche*: Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

2ª *tranche*: Estrazione a sorte di n. 1 serie intera, per complessive L. 1.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % - 1968-1988 »:

1ª *tranche*: Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

2ª *tranche*: Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000

3ª *tranche*: Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

(3345)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di tre commissari liquidatori della società cooperativa « L'Alleanza edile », con sede in Parma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1969, sono stati nominati tre commissari liquidatori della società cooperativa « L'Alleanza edile », con sede in Parma, nelle persone del dott. Guido Cacace e degli avvocati Dagoberto Degli Esposti e Tito Gino Costa.

(3078)

Rettifica del decreto di scioglimento della società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1969, è stata disposta la rettifica del decreto ministeriale 10 ottobre 1968 dove al numero d'ordine 2, dovrà leggersi: Società cooperativa edilizia « Primavera » con sede in Milano costituita per rogito Chiodi Daelli in data 19 giugno 1964, repertorio 18629, anzichè: Società cooperativa edilizia « Primavera », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 31 ottobre 1955, repertorio 9974.

(3080)

Revoca dello scioglimento della società cooperativa « Labronica domus pirelliana », con sede in Livorno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, il decreto ministeriale 22 maggio 1968, è revocato limitatamente alla parte (n. d'ord. 32) con la quale veniva disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 Codice civile, della società cooperativa « Labronica domus Pirelliana » con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 6 dicembre 1963, rep. 36276.

(3159)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 26-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio di identificazione « 26-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Crespi Giovanni, con sede in Gallarate (Varese), via Locarno n. 6, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, deceduto nell'anno 1949, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(3073)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 132-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 132-VA » a suo tempo assegnato alla ditta « Eredi di Gorzalino Pietro », con sede in Gallarate (Varese), via Magenta n. 12.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(3071)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 159-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 12 punzoni recanti il marchio d'identificazione « 159-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Fasano Mario, con sede in Torino, via Bruno Buozzi n. 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarimento degli altri sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(3072)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 481-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 481-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Jannò Pasquale con sede in Vicenza, via Lodi n. 1.

(3162)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3328)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3329)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3330)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3331)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.442.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3332)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.896.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3333)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3334)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Furci (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.279.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3335)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3336)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Monti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3337)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Montenerodomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 9.982.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3338)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3339)

Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Siurgus Donigala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 167.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3341)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1969, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3342)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 9 gennaio 1968 al 21 gennaio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	901	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.139	1.563	7.797	5.752	21.233
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	4.658	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	4.693	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	4.735	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.746	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	4.777	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	4.868	38.234
	24	8 superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.064	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	3.720	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	3.755	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	3.797	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.818	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	3.839	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.930	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.126	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.296
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.201	313	6.859	4.502	17.483
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	7.276	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.276	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*) .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	3.720 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	3.755 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	3.797 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.818 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.839 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.930 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.126 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.201 (*g*)	313 (*g*)	6.859 (*g*)	4.502 (*g*)	17.483 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	3.810	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	zero	zero	zero	26.777
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	3.810	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	3.810	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comte, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	6.645	zero	zero	5.232 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	5.477	zero	zero	5.058 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	17.990
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr. o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.447	2.188	2.188	5.596 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	6.447	2.188	2.188	5.596 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.447	2.188	2.188	5.596 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	6.447	2.188	2.188	5.596 (*i*)	33.974
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

N O T E

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.
In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».
Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . :	da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . :	da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . .	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(11941)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 14 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,16	628 —	628,05	628,15	628,15	628,16	628,10	628,15	628,16	628,10
$ Can.	583,20	583,20	583,50	583,30	583 —	583,20	583,30	583,30	583,20	583,30
Fr. Sv.	145,17	145,05	145,01	145,085	145,10	145,17	145,095	145,085	145,17	145,10
Kr. D.	83,46	83,45	83,45	83,43	83,55	83,46	83,44	83,43	83,46	83,45
Kr. N.	87,95	87,95	87,92	87,97	87,95	87,95	87,96	87,97	87,95	87,95
Kr. Sv.	121,59	121,55	121,62	121,595	121,50	121,59	121,57	121,595	121,59	121858
Fol.	172,75	172,70	172,72	172,72	173,04	172,75	172,71	172,72	172,75	172,75
Fr. B.	12,50	12,49	12,4975	12,4940	12,46	12,50	12,5075	12,4940	12,50	12,49
Franco francese	126,66	126,65	126,66	126,655	126,70	126,66	126,66	126,655	126,66	126,65
Lst.	1504,45	1504,75	1505,20	1505,125	1504,375	1504,45	1505,15	1505,125	1504,45	1504,85
Dm. occ.	156,07	156 —	155,99	156,045	156 —	156,07	156,035	156,045	156,07	156,06
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,2850	24,2825	24,25	24,27	24,2825	24,2825	24,27	24,27
Escudo Port.	22,10	22,05	22,09	22,10	22,12	22,10	22,075	22,10	22,10	22,10
Peseta Sp.	8,99	8,95	9 —	8,9920	9 —	8,99	8,995	8,9920	8,99	8,99

Media dei titoli del 14 aprile 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,825
» 5 % (Ricostruzione)	96,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni Esteri)	95,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,125
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,125
1 Dollaro canadese	583,30
1 Franco svizzero	145,09
1 Corona danese	83,435
1 Corona norvegese	87,965
1 Corona svedese	121,582
1 Fiorino olandese	172,715
1 Franco belga	12,501
1 Franco francese	126,657
1 Lira sterlina	1505,137
1 Marco germanico	156,04
1 Scellino austriaco	24,282
1 Escudo Port.	22,087
1 Peseta Sp.	8,993

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n. 3192/R. Gab., con cui alla signora Unterkircher Maria fu Giuseppe, nata a Tiso il 13 ottobre 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sottochiesa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 settembre 1968 dalla signorina Sottochiesa Anna di Maria, figlia della suddetta, nata a Funes il 16 marzo 1946, residente a Bolzano, via Nino Bixio 17;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, numero 3192/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signorina Sottochiesa Anna di Maria nata a Funes il 16 marzo 1946, residente a Bolzano, via Nino Bixio 17, viene ripristinato nella forma tedesca di Unterkircher.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 marzo 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3010)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronatica militare e l'istituzione della banda dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli — integrato da due prove pratiche di direzione di banda — al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre 1969. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

c) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale e raggiungano la statura minima di m 1,65 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che rivestissero uno dei seguenti gradi:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e sottoscrittte dai concorrenti, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando del Corpo o ente dal quale dipendono se in servizio militare, ovvero al comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono, indirizzandole al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio;

distretto e corpo di appartenenza;

documenti e titoli allegati alla domanda;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata al Ministero della difesa — Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito — ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero.

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro lo stesso termine di giorni sessanta, i concorrenti dovranno presentare alle autorità di cui all'articolo precedente, il diploma di strumentazione per banda, in originale od in copia notarile, ovvero la copia fotografica debitamente autenticata, nonchè tutti quei documenti dagli stessi ritenuti utili per comprovare la cultura e perizia artistica.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza, nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dello ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni e consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita medica due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso la Direzione di sanità dei comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Alle visite mediche ed alle prove pratiche, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che dovrà essere composta da:

un generale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri (presidente);

due insegnanti di conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda (membri).

Un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero della difesa avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le due prove pratiche di direzione di banda dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilascita dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la savranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dalla amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio, il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sara formata dalla commissione giudicatrice secondo quanto stabilito nel precedente art. 9.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 10.

Il candidato che nella graduatoria si classifichi al primo posto, verrà invitato dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Se il candidato vincitore riveste la qualifica di ufficiale, di sottufficiale o di impiegato dello Stato sarà dispensato dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Il candidato risultato primo nella graduatoria finale di merito, dopo di aver comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sarà dichiarato vincitore e sarà nominato sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

Art. 13.

L'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1969
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 21

(3009)

Concorso per titoli per la nomina di cinquanta tenenti di vascello di complemento nel Corpo di stato maggiore

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di cinquanta tenenti di vascello di complemento nel Corpo di Stato Maggiore.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso e abbiano compiuto sei anni di imbarco, di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela in viaggio di lungo corso. oppure 10 anni di imbarco, di cui almeno due come comandante in 2ª (primo ufficiale) su piroscafi.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, sarà computato il comando compiuto su navi della Marina militare, escluse quelle d'uso locale.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;
b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alle competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;
b) documenti e titoli allegati alla domanda;
c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della Difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) foglio matricolare;
6) fotografia con firma autenticata;
7) diploma di capitano di lungo corso (in originale o copia notarile);
8) patente di capitano di lungo corso (in originale o copia notarile);
9) estratto di matricola mercantile rilasciato dalla competente capitaneria di porto;
10) altri titoli che il concorrente ritenga di esibire.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10). In tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio, presidente;
2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;
3) un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;
b) qualità militari e professionali;
c) titoli di studio.

Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sarà tenuto dalla Commissione giudicatrice del concorso in particolare conto nello stabilire la graduatoria.

La Commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a tenente di vascello di complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina militare con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1969
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 393

(3350)

Concorso per titoli per la nomina di venticinque capitani di corvetta di complemento nel Corpo di stato maggiore

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di venticinque capitani di corvetta di complemento nel Corpo di Stato Maggiore.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso e abbiano esercitato il comando per almeno cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, su piroscafi adibiti al servizio passeggeri di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate o su piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo sarà computato il comando compiuto su navi della Marina militare, escluse quelle d'uso locale.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 55 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) diploma di capitano di lungo corso (in originale o copia notarile);

8) patente di capitano di lungo corso (in originale o copia notarile);

9) estratto di matricola mercantile rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

10) altri titoli che il concorrente ritenga di esibire.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10. In tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sarà tenuto dalla Commissione giudicatrice del concorso in particolare conto nello stabilire la graduatoria.

La Commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a capitano di corvetta di complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina militare con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1969
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 391

(3351)

Concorso per titoli per la nomina di dieci tenenti farmacisti di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di dieci tenenti farmacisti di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in farmacia da almeno 5 anni, oppure abbiano conseguito il diploma in farmacia e la laurea in chimica oppure la laurea in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) e contino almeno 3 anni di esercizio professionale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7). In tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'Idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello farmacista del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

La Commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a tenente farmacista di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1969
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 392

(3352)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alla disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1968, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a 20 posti di medico provinciale di seconda classe riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetti dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio, diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, numero 265 e dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1969
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 97

PROGRAMMA D'ESAME

Prove pratiche

1) Clinica medica, esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Prove di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Colloquio

a) igiene generale e speciale;

b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomalogia, profilassi delle malattie infettive;

c) statistica demografica e sanitaria;

d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa; conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema della domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente a . . . . . (provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso l'università di . . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale conseguito in data . . . . presso l'università di . . . .;

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .;

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(2917)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a centoventi posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a centoventi posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato avranno luogo in Roma presso il Palazzo dello Sport, via dell'Umanesimo (E.U.R.), alle ore 8 dei giorni 17 e 18 giugno 1969.

(3136)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.